

## **TI\_GERICHTE 11.2001.88 vom 30. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.88)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.88 du 30 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.88 del 30 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'appellante allega al ricorso una nota d'onorario emessa il 6 luglio 2001 dal suo patrocinatore e chiede di essere autorizzata a esibire l'intero carteggio della pratica (memoriale, pag. 7 a metà). Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423 b cpv. 2 CPC) prevede che nelle cause di divorzio o di separazione “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, non riguarda le misure provvisoriale (FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) né quelle a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2), ove continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L'appellante obietta che, comunque sia, la sua richiesta mira a difendere anche gli interessi del figlio \_\_\_\_\_, minorenni. Per tacere del fatto però che il principio inquisitorio preposto al diritto di filiazione non rende necessariamente ammissibili documenti successivi alla promulgazione del giudizio impugnato, dei quali il Pretore non poteva avere conoscenza, la nota d'onorario in questione e il carteggio della pratica non sono – come si vedrà in appresso – di alcuna utilità ai fini del sindacato odierno.

#### **E. 2**

I decreti cautelari possono essere appellati solo se emessi “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii). Tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). Nel caso in rassegna v'è da domandarsi se il decreto appellato risponda a tale requisito, non potendosi escludere che le prove indicate dalle parti all'udienza del 15 novembre 2000 – non ancora esperite – si riferiscano anche alla provvigione ad litem. Dato che nel suo risultato l'appello appare destinato all'insuccesso, non giova soffermarsi sul problema. Nulla osta pertanto alla trattazione del ricorso.

#### **E. 3**

Il Pretore ha rilevato, nel decreto cautelare in esame, che all'istante è già stato riconosciuto il 25 settembre 2000 un anticipo di fr. 11 000.–, che una provvigione ad litem di fr. 17 000.– complessivi per una procedura rapida e sommaria come quella a protezione dell'unione coniugale è sufficiente, oltre che congrua, e che ad ogni modo l'istante dovrebbe disporre del necessario per sopperire – almeno in parte – agli oneri giudiziari e di patrocinio grazie al

contributo alimentare di fr. 6800.– mensili (più le spese di alloggio). Nelle condizioni descritte il saldo di fr. 6000.– è, a mente del Pretore, tutto quanto si può ragionevolmente concedere, e “tale importo sarà l'ultimo riconosciuto”.

#### **E. 4**

L'appellante afferma che nel caso specifico la procedura, quantunque sommaria, è particolarmente combattuta per l'atteggiamento di chiusura assunto dal marito, sicché l'onorario maturato dal suo patrocinatore eccede già oggi fr. 17 000.–. Anzi, per coprire le spese della lite sorte fino all'emanazione del decreto impugnato le occorrerebbero ancora fr. 4092.35. Quanto al contributo alimentare, esso basta appena per garantirle il fabbisogno minimo e le non consente di affrontare altre spese, sicché la nuova provvigione di fr. 15 000.– le è indispensabile e non può essere l'ultima, un assetto cautelare dovendo poter essere adeguato in ogni tempo alle mutate circostanze. Nella fattispecie – soggiunge l'appellante – il contenzioso non appare stemperarsi, ove solo si consideri che il marito rivendica l'attribuzione per sé della villa a Orselina, pretende che la moglie affidataria del figlio trovi un lavoro e rifiuta di sussidiare le spese dell'economia domestica. Tutto ciò giustifica la seconda (e non ultima) provvigione di fr. 15 000.–.

#### **E. 5**

L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar , edizione 1999, n. 38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a ricuperare esborsi già affrontati dall'istante o a remunerare onorari già maturati dal patrocinatore ( Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 287 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza del 24 maggio 2002 in re S., consid. 6). Essa costituisce, giuridicamente, una misura provvisoria a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC ( Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC concerne solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (DTF inedita del 15 marzo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC).

#### **E. 6**

In concreto l'appellante si è rivolta al Pretore il 15 novembre 2000 perché il marito fosse “condannato in via supercautelare a versare una seconda provvigione ad litem di fr. 15 000.–” (riassunto scritto aggiuntivo allegato al verbale del 15 novembre 2000, pag. 4 in fine), motivando la richiesta con i presumibili costi a lei derivanti dalla procedura avviata il 19 giugno 2000 (appello, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). Il Pretore ha parzialmente accolto la domanda, obbligando \_\_\_\_\_ con il decreto impugnato a versare all'istante fr. 6000.– “a titolo di secondo e ultimo acconto sulla partecipazione ai costi di patrocinio nella presente procedura” (dispositivo n. 1). Se non che, come si è visto dianzi, nessuna base legale abilitava il Pretore a condannare una parte, nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale, ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell'altra. Resta il fatto che \_\_\_\_\_ non ha appellato il decreto, sempre che quest'ultimo possa considerarsi emesso “previo contraddittorio” (sopra, consid. 2). Questa Camera non può dunque intervenire al proposito.

#### **E. 7**

L'appellante assevera che “determinante non è la natura della procedura, bensì il dispendio di tempo necessario ad una parte per far valere i suoi legittimi interessi”, che “con il nuovo diritto sul divorzio la procedura di cui agli art. 171 segg. CC è diventata un succedaneo della procedura di divorzio” e che “il lavoro svolto in essa si ritrova dopo quattro anni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 114 CC” (memoriale, pag. 3 in fondo). Nella misura in cui essa sembra reputare, con simili argomenti, che in determinati casi una procedura a protezione dell'unione coniugale può rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto nel giudizio finale, l'appello non è votato a miglior sorte. Quand'anche si ammettesse, in effetti, che in particolari circostanze l'istante non abbia la possibilità di sovvenire nemmeno temporaneamente ai costi del processo, ciò non legittima una provvigione ad litem. Tutt'al più, in simili ipotesi, il giudice tiene conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l'istante chiede per il proprio mantenimento (cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (DTF inedita del 15 marzo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 65 n. 82). Una provvigione ad litem non entra, comunque sia, in linea di conto.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria